

C.M. 50/E del 28/11/2005

Oggetto Chiarimenti in merito all'ammortamento dei beni strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate
Articolo del decreto legge ottobre n

1 PREMESSA

Il decreto legge ottobre n che reca "*Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale*" pu

2004 si assume una vita utile pari a 50 anni. Pertanto, detti soggetti ai fini della determinazione della quota di ammortamento dei fabbricati in oggetto non devono far riferimento alla vita utile prevista per tali beni nelle tabelle di cui sopra, ma alla vita utile di anni "convenzionalmente stabilita dal comma dell'articolo in commento.

Il comma del medesimo articolo chiarisce che la vita utile dei beni "...decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso".

La vita utile del cespite quindi è fissata nel senso che la stessa decorre dal momento della prima entrata in funzione del bene e prosegue senza subire modifiche o rideterminazioni sino al termine ultimo fissato dal

- comma relativo alla deduzione del costo residuo in caso di eliminazione dal processo produttivo di beni non interamente ammortizzati ~
- comma che dispone la deduzione integrale nell'esercizio delle spese di acquisizione dei beni il cui costo unitario non superiore a euro ~
- comma che disciplina la deduzione delle spese di manutenzione riparazione ammodernamento e trasformazione le quali dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono

4 AMMORTAMENTO DEI BENI NON CLASSIFICABILI NELLE TABELLE

Il comma prevede che le disposizioni precedenti si applicano *“...esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi ...”*.

L'espresso richiamo all'articolo del TUIR porta a ritenere che i nuovi criteri di ammortamento introdotti dall'articolo sono applicabili solo per i beni materiali strumentali peculiari all'esercizio delle attività interessate classificabili nelle tabelle allegate

Per converso le disposizioni dell'articolo del TUIR comprese quelle relative all'ammortamento anticipato o accelerato devono ritenersi tutt'ora applicabili per i beni non classificabili in dette tabelle in quanto non peculiari all'esercizio di tali attività. In altri termini restano esclusi dalla disciplina introdotta dall'articolo, in quanto presentano caratteristiche comuni alla generalità delle attività economiche i beni compresi nelle seguenti quattro categorie di cui alle tabelle contenute nel d.m. Gruppo XVII *“Industrie dell'energia elettrica e del gas”*

- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio ~
- Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici ~
- Autoveicoli da trasporto autoveicoli pesanti in genere carrelli elevatori mezzi di trasporto interno ecc ~
- Autovetture motoveicoli e simili

5 BENI UTILIZZATI IN LOCAZIONE FINANZIARIA

Il comma dell'articolo prevede che *“In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario”*.

Per effetto di tale disposizione le imprese utilizzatrici di beni in leasing classificabili nelle tabelle allegate in luogo dei canoni di locazione deducono le quote di ammortamento relative a tali beni determinate secondo le disposizioni in commento e ci si prescinde dal criterio di contabilizzazione adottato. Ai sensi del comma del medesimo articolo l'applicazione della norma è limitata *“ ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore del presente decreto”*. La stessa quindi non si applica ai contratti di leasing già stipulati alla data del ottobre in cui il decreto legge n. del entrato in vigore in relazione ai quali rimangono fermi gli ordinari criteri di deducibilità previsti dal TUIR.

6 VERSAMENTO E MISURA DEGLI ACCONTI

Il comma prevede che per la *“determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto...., in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,*

nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo .

Per effetto della disposizione citata quindi i soggetti che in base alle disposizioni generali di cui alla legge marzo n sono tenuti al versamento a titolo di acconto delle imposte sui redditi e dell IRAP dovranno assumere quale *“imposta del periodo precedente* in deroga all articolo della citata legge non quella che si sarebbe determinata in assenza della disciplina in esame ma quella che sarebbe stata evidenziata in applicazione delle disposizioni in commento come se quest ultime fossero gi operanti nel precedente periodo d imposta di riferimento

Qualora il termine per la prima rata sia gi scaduto e la stessa sia gi stata versata l eventuale conguaglio deve essere versato entro i termini per il pagamento della seconda rata senza che ci comporti l applicazione di interessi e sanzioni Viceversa per gli acconti relativi al periodo d imposta successivo a quello in corso il ottobre la base imponibile a cui commisurare detti acconti dovr essere rideterminata come se l articolo non fosse stato operante

Tabelle della durata convenzionale (vita residua) tariffaria delle infrastrutture

Tabella 1: attività di distribuzione del gas naturale.

Categoria di cespiti Anni

Fabbricati

Metanodotti condotte e derivazioni

Centrali di spinta

Misuratori

Altre immobilizzazioni

Tabella 2: attività di trasporto del gas naturale

Categoria di cespiti Anni

Fabbricati

Condotte stradali

Impianti di derivazione allacciamenti

Misuratori

Impianti principali e secondari

Altre immobilizzazioni

Tabella 3: Attività di distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale

Categoria di cespiti Anni

Fabbricati

Linee trasmissione

Stazioni elettriche

Linee at

Cabine primarie

Sezioni mt e centri satellite

Cabine secondarie

Trasformatori cabine secondarie

Linee mt

Linee bt

Prese utenti

Contatori limitatori misuratori

La vita residua elevata a anni per i fabbricati iscritti nel bilancio dell esercizio in corso al dicembre vedi
articolo comma lett *a*) del D L del

La vita residua elevata a anni per i fabbricati iscritti nel bilancio dell esercizio in corso al dicembre vedi
articolo comma lett *a*) del D L del